



Comune di Vercurago

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 DEL 29-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE "TARI" PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la Sala delle Adunanze Consiliari, nel rispetto del DPCM del 17/03/2020 e delle distanze di sicurezza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Signor Paolo Giovanni Lozza il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza in videoconferenza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Locatelli dr. Alessandra.

Intervengono i Signori:

Componente	Presente	Assente
LOZZA PAOLO GIOVANNI	X	
GREPPI CARLO	X	
MAGGI ROBERTO	X	
MEOLI MICHELE	X	
NOSEDA ILEANA	X	
BONACINA ALBERTO	X	

Componente	Presente	Assente
VALLARA DARIO		X
GILARDI VALERIA	X	
MALUGANI CARLO	X	
RIVA GIOACHINO	X	
PASCUZZI RAFFAELE	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE "TARI" PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)" prevede, all'art. 73:

"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

"2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni."

Preso atto che il DL n. 2/2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 30/04/2021;

Rilevato che la normativa richiamata è finalizzata all'introduzione di misure emergenziali, anche riferite alla gestione delle sedute degli organi collegiali nelle pubbliche amministrazioni, tese ad evitare i movimenti delle persone fisiche, allo scopo di impedire, per quanto possibile, i momenti di contatto fra le persone stesse dai quali possa generarsi contagio epidemico;

Considerato che necessita procedere con una seduta del Consiglio Comunale ma che il vice segretario comunale è impossibilitato a recarsi in comune per presenziare;

Valutato quindi possibile procedere con la seduta anche in videoconferenza con l'assistenza del Vice Segretario Comunale da remoto;

Assicurato che:

- a) lo svolgimento della discussione è avvenuto in modo regolare con la constatazione e proclamazione dei risultati delle votazioni;
- b) è stato consentito a tutti i componenti della seduta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Si prende atto che in videoconferenza risulta presente il Vice Segretario Comunale Dr. Locatelli Alessandra che è collegata con il proprio pc;

Espone il Sindaco specificando gli importi relativi alla quota fissa e variabile del PEF da coprire ed elencando le tariffe minime e massime a carico dell'utenza domestica e quelle a carico dell'utenza non domestica per l'anno 2021.

Il pagamento del tributo potrà essere effettuato in due rate (01/07/2021 e 31/10/2021) o in unica rata.

Viene anticipato che, se la rendicontazione dell'utilizzo dei contributi statali ottenuti nel 2020 porterà ad una disponibilità finanziaria e se la normativa lo permetterà, l'amministrazione intende proporre riduzioni TARI 2021 da approvarsi entro il termine di scadenza della prima rata.

Non ci sono altri interventi e pertanto il Sindaco pone ai voti la seguente deliberazione:

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

PREMESSO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D. Lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

DATO ATTO che il Comune di Vercurago con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 luglio 2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI;

VISTI in particolare:

- a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*;
- b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *"Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."*;
- d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

RICHIAMATO l'art. 42 del cit. Regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI), il quale dispone che *"Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da coprire con il gettito tariffario sono stabiliti annualmente con il piano finanziario redatto in base al rendiconto predisposto dall'affidatario del servizio e degli eventuali costi sostenuti dal Comune. I costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche."*

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di

regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

DATO ATTO che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE.

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

VERIFICATO che tale metodo è stato applicato a partire dalle tariffe TARI dell’anno 2020;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale (allegato 1);

CONSIDERATO che, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATA la complessità del quadro normativo di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Vercurago non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

CONSIDERATO CHE:

a) con deliberazione del Consiglio Comunale approvata nella medesima seduta, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto "Approvazione piano economico finanziario relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità 443/2019/R/rif e SS.MM.II.." il quale espone un costo complessivo di € 250.412,46;

b) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

c) il servizio Tributi ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Economico Finanziario come sopra approvato;

d) il citato Piano Economico Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020)^[1]

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato da ultime dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale prevede, tra l'altro, che *"il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."*

DATO ATTO CHE:

a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario;

b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 1);

c) l'importo della manovra tariffaria della TARI a copertura dei costi previsti dal piano finanziario è pari ad € 250.412,46=;

VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 n. 8, recante *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021"*;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/3/2021, di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2021 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 31 luglio 2021;
- 2^ rata saldo, con scadenza 31 ottobre 2021;
- Rata unica, con scadenza 31 luglio 2021 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 (allegati n. 2, n. 3 e n. 4).

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020).

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

CONSIDERATO altresì che il decreto "Sostegni" del 19 marzo 2021 interviene anche in materia di tributi locali, con alcune novità che riguardano la tassa sui rifiuti (TARI) e la Tariffa corrispettiva. In particolare, il decreto stabilisce che le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva - per l'anno 2021 - possono essere deliberate dai comuni entro il 30 giugno 2021.

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».*

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si passa alla votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

consiglieri presenti n. 10

favorevoli n. 7

contrari n. 3 (Malugani Carlo, Pascuzzi Raffaele, Riva Gioachino)

astenuti n. //

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021, e relativi allegati, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli

elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza e di seguito elencati:

- allegato n. 1. coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe, per ogni tipologia di utenza, da applicare nell'anno di riferimento e relativo quadro riepilogativo tariffario;
- allegato n. 2. calcolo delle tariffe con riparto tra quota fissa, quota variabile e riepilogo gettito utenze domestiche;
- allegato n. 3. calcolo delle tariffe con riparto tra quota fissa, quota variabile e riepilogo gettito utenze non domestiche;

3. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" per l'anno 2021 nella misura risultante dall'allegato quadro riepilogativo delle tariffe.

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 (e dell'art. 24 del regolamento per l'applicazione della TARI), per il finanziamento a copertura tariffaria delle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 (tra cui le riduzioni Covid-19) è necessario prevedere un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

5. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- 1^ rata acconto, con scadenza 31 luglio 2021;
- 2^ rata saldo, con scadenza 31 ottobre 2021;
- Rata unica, con scadenza 31 luglio 2021 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

6. di attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.

7. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

8. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente con separata votazione, vista l'urgenza, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 10

favorevoli n. 7

contrari n. //

astenuti n. 3 (Malugani Carlo, Pascuzzi Raffaele, Riva Gioachino).

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

PARERE DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è conforme all'ordinamento vigente.

Il Vice Segretario
DOTT.SSA ALESSANDRA LOCATELLI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLO GIOVANNI LOZZA

Il Vice Segretario
DOTT.SSA ALESSANDRA LOCATELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Vice Segretario
DOTT.SSA ALESSANDRA LOCATELLI
